

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 aprile 2024, n. 200  
**Autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina nell'ambito dell'ASL LE - DSS LE 55 - GALATINA. Valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità trasmesse ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i.. Parere favorevole in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Cutrofiano (LE) per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presentata dalla società "CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L."**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 68 del 17/03/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*;

**Viste** le Leggi regionali del 29/12/2023 nn.37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale del 22/01/2024 n.18. In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"* del Servizio Accreditamento e Qualità e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione") co. 3 che "Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):
  - a. *rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;*  
*(omissis)";*
- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), co. 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (omissis)";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie") che: "
  1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
  2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.*
  3. *Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*
  4. *Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*
  5. *Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. (omissis)".*

Il Regolamento Regionale n. 3 del 02/03/2006 ha determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare alla lett. "C. Strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale", sub "c) Diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine (TAC - RMN - PET)", che:

"Il fabbisogno è stabilito come segue:

(...)

RMN: 1 ogni 120.000 abitanti e frazione con riferimento al territorio della USL, escluse quelle delle A.O. e IRCCS."

Con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013 la Giunta Regionale ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica di compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L. R. n. 8/2004 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che:

“

1. *l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria”;*
2. *a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
3. *la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
4. *la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
5. *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.*

*Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:*

*6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)”.*

La L.R. n. 52 del 30/11/2019 ad oggetto “Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021.”, ha apportato modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 disponendo all'art. 49, comma 2 che “Il fabbisogno di RMN grandi macchine è stabilito come segue: n. 1 RMN ogni 120 mila abitanti e frazione con riferimento al territorio della ASL o di aree interprovinciali e interaziendali nelle quali ricadono presidi ospedalieri di riferimento, escluse quelle delle A.O. e IRCCS e del P.T.A.. per i PTA tale deroga opera nella misura di n. 1 RMN per ciascuna ASL. Negli ambiti distrettuali in cui

*non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN "dedicata" o "open di nuova generazione", la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione. Le richieste di verifica di compatibilità presentate alla Regione dai comuni appartenenti al medesimo distretto socio-sanitario nell'arco temporale del bimestre maturato in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2013, n. 2037, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo distretto socio-sanitario, applicando i parametri e i relativi punteggi previsti dalla sopra menzionata deliberazione di giunta regionale. Fermo restando che l'autorizzazione alla installazione/realizzazione di n. 1 RMN grande macchina presuppone che la struttura sia in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine e di autorizzazione all'esercizio per attività di diagnostica per immagini con utilizzo di TAC, in carenza di quest'ultima la struttura che presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione/ installazione di RMN grande macchina deve stabilire accordi, sulla base di protocolli preordinati, con la struttura ospedaliera dotata di TAC più accessibile nell'ambito del distretto socio-sanitario di riferimento, i cui effetti decorreranno dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio."*

Il R.R. n. 9/2022 prevede all'art. 5 (Disposizione transitoria), comma 1 che: "Le richieste comunali di verifica di compatibilità presentate in vigore dell'art. 49, comma 2, della Legge regionale n. 52/2019 sono valutate sulla base del fabbisogno stabilito dalla medesima norma."

La succitata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)" stabilisce, *inter alia*, che:

*"Considerato che:*

*(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;*

*(omissis)*  
*Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...)."*

Nell'arco temporale del bimestre di riferimento (08/07/2021 – 07/09/2021) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 sono pervenute, per l'ambito territoriale del DSS LE 55 - GALATINA dell'ASL Lecce, le seguenti richieste di verifica di compatibilità:

- i. da parte del Comune di Galatina, acquisita al prot. della scrivente Sezione al n. AOO\_183/13043 del 09/09/2021, a seguito di istanza della società "**Casa di Cura - CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**" per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. **1 RMN** grande macchina nella sede operativa ubicata in **Galatina Piazza F. Cesari 4**, struttura già in possesso di autorizzazione all'esercizio e accreditamento per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
- ii. da parte del Comune di Cutrofiano, acquisita al prot. della scrivente Sezione al n. AOO\_183/13163 del 14/09/2021, a seguito di istanza della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**" per l'autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. **1 RMN** grande macchina nella sede operativa ubicata in **Cutrofiano via Maglie 6**, struttura già in possesso di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine.

Con nota prot. AOO\_183/10017 del 06/07/2023, trasmessa al Direttore Generale dell'ASL LE la scrivente

Sezione ha invitato **“il Direttore Generale in indirizzo ad esprimere un parere motivato in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dai sopra detti Comuni, individuando una preferenza sul Comune (nell’ambito del Distretto carente di Galatina) ove ubicare la struttura in relazione alla maggiore o minore rispondenza delle diverse richieste al fabbisogno assistenziale della ASL e tenendo conto del criterio della localizzazione sul territorio.”**

Con Pec del 19/07/2023 il Direttore Generale dell’ASL LE riscontrando la nota prot. AOO\_183/10017 del 06/07/2023 della Scrivente Sezione, ha trasmesso la nota ad oggetto **“Richiesta parere per la realizzazione/ installazione di “RMN grande macchina” di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell’ambito della ASL LE, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992, dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013. RISCONTRO.”** rappresentando quanto segue: **“Si riscontra Vs nota avente pari oggetto (...) con la quale si chiede di esprimere un parere motivato con indicazione di una preferenza tra i comuni di Cutrofiano e Galatina, ove ubicare una RMN grande macchina”.**

**Considerando che i due comuni, risultano essere posti a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in posizione centrale all’interno del territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario di Galatina, la scelta può ricadere, indifferentemente, su uno dei due comuni richiedenti.”**

Con nota prot. AOO\_183/14488 del 18/09/2023, trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE la scrivente Sezione ha rappresentato, *inter alia*, quanto segue: **“atteso che da una prima analisi delle relazioni illustrative delle caratteristiche dell’intervento e relativa documentazione, trasmesse dalla “Centro Biolab Service S.r.l.” di Cutrofiano (LE) e della “Casa di Cura – Clinica San Francesco S.r.l.” di Galatina (LE), ai fini della valutazione dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità ed all’attribuzione del relativo punteggio, la scrivente Sezione ritiene di non poter procedere, allo stato, in assenza di una valutazione tecnica dei progetti trasmessi finalizzata ad acquisire ulteriori ed oggettivi elementi in relazione ad ognuno dei parametri come esplicitati dalle società sopra citate, alla valutazione numerica dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e alla conseguente attribuzione dei relativi punteggi;**

**la scrivente Sezione conferisce incarico a codesto Dipartimento finalizzato alla valutazione dei progetti trasmessi con le istanze di autorizzazione alla realizzazione, anche tramite sopralluogo presso le sedi indicate per la realizzazione delle strutture (trasmesse dalla “Centro Biolab Service S.r.l.” di Cutrofiano (LE) e della “Casa di Cura – Clinica San Francesco S.r.l.” di Galatina (LE), con richiesta di trasmettere alla scrivente, entro 20 giorni dal ricevimento della presente, previa oggettiva valutazione di ciascuno dei due progetti, una dettagliata e motivata relazione che contenga la necessaria e obbligatoria attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 o, quantomeno, che consenta alla scrivente, per ciascuna dei due progetti, di poter procedere all’oggettiva valutazione e, quindi, all’attribuzione dei punteggi per ognuno dei parametri di cui a punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.”**

Con Pec del 17/10/2023 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE riscontrando la nota prot. AOO\_183/14488 del 18/09/2023 della Scrivente Sezione, ha trasmesso la nota ad oggetto **“Richiesta parere per la realizzazione/installazione di “RMN grande macchina” di cui all’art.5, comma1, punto 1.6.3. della L.R. n.9/2017 e s.m.i., nell’ambito della ASL LE, ai sensi dell’art.8-ter, comma 3 del D.lgs. n.502/1992, dellart.7, comma 3 della L.R. n.9/2017 e s.m.i. e della D.G.R. n.2037/2013. Conferimento incarico. RISCONTRO.”**, rappresentando quanto segue:

**“Riscontro la nota in oggetto richiamata.**

**All’esito delle procedure e degli adempimenti svolti, si trasmettono in allegato, i verbali di accesso in ordine alle seguenti strutture:**

1. Casa di cura “Clinica San Francesco S.r.l.” sita in Piazza F. Cesari n.4, Galatina (LE);
2. Servizio Radiologia “Centro Biolab Service S.r.l.” in Via Maglie n.6, Cutrofiano (LE)”,

ed ha allegato due distinti **“VERBALE DI ACCESSO AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE/INSTALLAZIONE DI UNA RMN GRANDE MACCHINA NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’ASL LE”** riferibili alle strutture *de quibus*, a seguito dei quali è stato redatto dalla scrivente Sezione il Verbale prot. int. n. 188630 del 17/04/2024 di attribuzione dei punteggi dei progetti di cui alle richieste di verifica di compatibilità (su istanza di autorizzazione alla

realizzazione/installazione della società “Casa di Cura - CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.” e della “CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.”) e che di seguito si riporta:

*“In Bari, presso la sede del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in Via Gentile 52, il giorno 16/04/2024, nell’Ufficio del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, i sottoscritti:*

*Mauro Nicastro, Dirigente della Sezione SGO;  
Elena Memeo, Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;  
Irene Vogiatzis, Responsabile P.O.  
rappresentano quanto segue.*

*Nell’ambito dell’istruttoria relativa al rilascio dell’autorizzazione all’installazione di n. 1 RMN grande macchina a seguito delle istanze della Società **Casa di Cura - CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.** di Galatina (LE) e della **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.** di Cutrofiano (LE) nell’ambito del DSS LE55 – GALATINA - ASL LE, si è proceduto alla valutazione comparativa e selezione, ex D.G.R. n. 2037/2013, delle richieste di verifica di compatibilità di cui all’oggetto, trasmesse ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 9/2017 s.m.i..*

#### **ANALISI DEI PARAMETRI DI CUI AL punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013.**

a. *Immediata raggiungibilità ed accessibilità dalle/alle principali vie di comunicazione stradali/o ferroviarie da parte di tutti gli utenti dell’area o distretto interessato.*

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“La stazione ferroviaria dista circa 1km dalla clinica, inoltre la fermata della linea pubblica dista circa 260 mt.”. (relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

#### **PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2**

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“Considerata la posizione/ubicazione della struttura, in zona tip. Residenziale periferica è facilmente raggiungibile dalle vie principali di comunicazione. Il Comune di Cutrofiano non è servito da stazione ferroviaria, ma a circa 160 mt dalla struttura vi è la fermata degli automezzi destinati al trasporto pubblico.”*

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

#### **PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2**

b) *Presenza di aree di parcheggio pubbliche o private nel raggio di max 200 mt.*

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“Attualmente la Clinica non dispone di un parcheggio privato. L’unica area di parcheggio è solo quella pubblica. È previsto un parcheggio nel progetto di ampliamento su altra struttura non all’interno ma di proprietà della clinica di circa 282 mq., adiacente separata dalla Via XI Febbrai o.”*

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

#### **PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 1**

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“La struttura possiede parcheggio privato di circa 300 mq adiacente alla stessa.*

*Inoltre, dispone di un secondo parcheggio (di circa 500 mq) ubicato frontalmente a tale struttura separato solo dalla strada (Via Maglie). Sono presenti parcheggi pubblici adiacenti la struttura, tra la Via Roma e la Via Maglie”.*

***(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).***

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 2**

d) *Maggiore superficie interna complessiva della struttura, rispetto a quella prescritta ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori. Comprendente, quella dei locali specificatamente dedicati alla residenza e/ o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività di assistenza nei loro confronti all’accoglienza degli utenti e loro familiari e/ o accompagnatori nella misura di 1 punto per ogni aumento del 20%.*

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“Attualmente la superficie dedicata alla diagnostica per immagini è di mq 145,61. È previsto un ampliamento pari al 122,25% (vedi relazione allegata all’istanza)”. **(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).***

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0**

*In quanto non è prevista di regolamenti una superficie interna complessiva minima ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per la tipologia di struttura di cui trattasi.*

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“La superficie coperta della struttura attualmente è di circa 490 mq. Si fa presente che è stata rilasciata una concessione edilizia, n. 13 del 04/10/2023, per ampliamento di ulteriori 300 mq. La struttura allo stato di fatto è già pronta a predisporre ed ospitare una TAC ed una RMN grande macchina:.”*

***(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).***

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0**

*In quanto non è prevista di regolamenti una superficie interna complessiva minima ai fini del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori per la tipologia di struttura di cui trattasi*

e) *Climatizzazione in tutti gli ambienti della struttura*

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“Provista di impianto di climatizzazione.”*

***(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).***

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3**

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“Tutti gli ambienti sono climatizzati con impianto centralizzato UTA”.*

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3**

k) *ubicazione al piano terra.*

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“Attualmente la diagnostica è posizionata al piano rialzato. È previsto nel progetto di ampliamento l'ubicazione del nuovo reparto al piano seminterrato con rampa di accesso (vedi relazione allegata all'istanza)”.*

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 0**

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“Piano terra.”.*

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 3**

l) *utilizzo tecnologie superiori e/ o maggiormente innovative rispetto a quelle minime previste per la tipologia di attività svolta.*

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“Vedi relazione allegata all'istanza. L'impianto della RMN sarà valutato da tecnici esperti.”.*

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4**

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“Nella struttura sono presenti macchine servite da tecnologia digitale come: telecomando, mammografo 3D, MOC, OPT, oltre ad una RMN settoriale. Per quanto riguarda la RMN grande macchina, l'impianto sarà come riportato nella relazione tecnica allegata, un impianto RMN di nuova generazione in grado di effettuare tutte le tipologie di indagini consentite agli impianti RMN grandi macchine (Diffusion whole body)”.*

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 6**

*(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).*

m) ulteriori servizi e/ o utilità a beneficio dell'utente/paziente e loro familiari in occasione dell'esecuzione della prestazione.

- **CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.**

*“Vedi relazione allegata all’istanza. Si fa presente che la TAC è autorizzata a favore degli assistiti ricoverati presso l’istituto di cura (vedi nota prot. N. 174882 del 29/11/2011 del Dipartimento di Prevenzione ASL/LE, acquisita agli atti. È stata richiesta per l’utilizzo delle TAC in regime ambulatoriale con prot. 48486 del 12/10/2022 del comune di Galatina.”.*

**(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).**

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 4**

- **CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.**

*“Le analisi propedeutiche all’esecuzione di esami contrastografici saranno gratuiti su pazienti diversamente abili e persone anziane superiori a 65 anni in quanto la società dispone di un laboratorio di analisi accreditato con il SSN a pochi metri dalla struttura. Sarà garantito un servizio navetta gratuito per il trasporto dei pazienti diversamente abili. Per i bambini/pazienti si allestirà un angolo con giochi in grado di intrattenerli piacevolmente, il tutto come riportato in relazione allegata istanza”.*

**(relazione a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE con allegati Verbali di accesso, trasmessa con Pec del 17/10/2023 ed acquisita al prot. n. AOO\_183/16493 del 18/10/2023).**

**PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO: 5**

**PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO DALLA SEZIONE SGO:**

**CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l. - PUNTI 14**

**CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l. – PUNTI 21”.**

Posto quanto sopra, considerato che:

- il Comune di Galatina ha presentato richiesta di verifica di compatibilità per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3 a seguito di istanza della società “Casa di Cura - CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.” per l’autorizzazione alla realizzazione/ installazione di n. 1 RMN grande macchina nella sede operativa ubicata in Galatina Piazza F. Cesari 4;
- il Comune di Cutrofiano ha presentato richiesta di verifica di compatibilità per l’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3 a seguito di istanza della società “CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.” per l’autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina nella sede operativa ubicata in Cutrofiano via Maglie 6;
- le istanze sopra richiamate corrispondono in egual misura al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R. n. 2037/2013;
- con riferimento all’integrazione del predetto duplice parametro, prevista dal punto 4) della D.G.R. n. 2037/2013 [la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; (...)], le stesse appaiono soddisfare i requisiti strutturali di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- sono pertanto applicabili alle richieste di cui trattasi i punti 6), 7) e 8) della predetta D.G.R. n. 2037/2013, i quali prevedono che:

**“6)** in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste (...) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi (...) (vedasi tabella di cui al punto 6) della allegata DGR, n.d.r.);

**7)** al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell’intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

**8)** unitamente all’istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell’eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell’ottenimento e del mantenimento dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;”;

- pertanto, si è ritenuto applicabile alle richieste di cui trattasi quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 in ordine al riconoscimento della “compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi”;
- applicando quanto previsto dal predetto punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013, dall’esame dei verbali sopra riportati a firma del Direttore del Dipartimento di prevenzione della ASL LE, nonché della documentazione agli atti, questa Sezione ha provveduto ad attribuire i punteggi ai progetti presentati dalle società “Casa di Cura - CLINICA SAN FRANCESCO S.r.l.” e della “CENTRO BIOLAB SERVICE S.r.l.”, giusto Verbale prot. int. n. 188630 del 17/04/2024, come riepilogato nella tabella di seguito riportata:

Valutazione dei parametri di cui al punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013 e attribuzione relativi punteggi		Casa di Cura – Clinica San Francesco S.r.l.	Centro Biolab Service S.r.l.
<b>1)</b>	<b>PARAMETRI GENERALI PER TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PREVI- STE DALL’ART. 5, COMMA 1, L.R. N. 09/2017 E S.M.I., PUNTI 1) E 2)</b>		
a)	IMMEDIATA RAGGIUNGIBILITA ED ACCESSIBILITA DALLE/ALLE PRIN- CIPALI VIE DI COMUNICAZIONE STRADALI E/O FERROVIARIE DA PAR- TE DI TUTTI GLI UTENTI DELL’AREA O DISTRETTO INTERESSATI (MAX PUNTI 2)	2	2
b)	PRESENZA DI AREE DI PARCHEGGIO PUBBLICHE O PRIVATE NEL RAG- GIO DI MAX MT 200 (PUNTI 2)	1	2
d)	MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA, RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI, COMPREDENTE QUELLA DEI LOCALI SPECIFICA- TAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA PERMANENZA DEI PA- ZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA NEI LORO CONFRONTI, ALL’ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI E/O ACCOMPAGNATORI: 1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20% (MAX PUNTI 4)	0	0

e) CLIMATIZZAZIONE IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA STRUTTURA (PUNTI 3)	3	3
<b>3)</b>	<b>PARAMETRI SPECIFICI PER LE STRUTTURE DI CUI ALLA LETT. A) PUNTO 2: AMBULATORI CHIRURGICI E ODONTOIATRICI, DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CON GRANDI MACCHINE, RADIOTERAPIA, MEDICINA NUCLEARE DAL VIVO, DIALISI, TERAPIA IPERBARICA, CONSULTORIALI FAMILIARI</b>	
k) UBICAZIONE AL PIANO TERRA	0	3
l) UTILIZZO TECNOLOGIE SUPERIORI E/O MAGGIORMENTE INNOVATIVE RISPETTO A QUELLE MINIME PREVISTE PER LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA	4	6
m) ULTERIORI SERVIZI E/O UTILITÀ A BENEFICIO DELL'UTENTE/PAZIENTE E LORO FAMILIARI IN OCCASIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE	4	5
<b>PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO</b>	<b>14</b>	<b>21</b>

Per tutto quanto sopra riportato,

- considerato che il parametro di cui alla lett. d) *“MAGGIORE SUPERFICIE INTERNA COMPLESSIVA DELLA STRUTTURA, RISPETTO A QUELLA PRESCRITTA AI FINI DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI ED ULTERIORI, COMPRENDENTE QUELLA DEI LOCALI SPECIFICAMENTE DEDICATI ALLA RESIDENZA E/O ALLA PERMANENZA DEI PAZIENTI, ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA NEI LORO CONFRONTI, ALL'ACCOGLIENZA DEGLI UTENTI E LORO FAMILIARI E/O ACCOMPAGNATORI”*: 1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20% (MAX PUNTI 4) non può essere valutato dal momento che non sono previsti dei requisiti minimi relativi alla superficie interna dalla normativa regolamentare di riferimento per cui potrebbe applicarsi *“1 PUNTO PER OGNI AUMENTO DEL 20%”*;
- fermo restando il punteggio attribuito ad ognuno dei due progetti ai sensi del punto 6) della D.G.R. n. 2037/2013;
- la L.R. n. 52 del 30/11/2019, apportando modifiche al fabbisogno di RMN c.d. grandi macchine previsto da R.R. n. 3/2006 ha disposto all'art. 49, comma 2, innanzi riportato, tra l'altro, che *“(…) Negli ambiti distrettuali in cui non insistono strutture pubbliche private autorizzate per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, in deroga al parametro di n. 1 RMN per ogni 120 mila abitanti, può essere autorizzata n. 1 RMN per ogni distretto socio-sanitario, con preferenza per le strutture già in possesso di RMN “dedicata” o “open di nuova generazione”, la quale dovrà essere sostituita dalla RMN grande macchina entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione.(…)”*;
- la popolazione della ASL LE aggiornata al 1° gennaio 2021 (fonte ISTAT) è pari a 776.230 abitanti, per cui il fabbisogno di grandi macchine RMN vigente alla data di presentazione della sopra riportata richiesta di parere di compatibilità del Comune di Cutrofiano era pari a n. 6;
- nel territorio della ASL LE risultano autorizzate/attivate, con riferimento all'attività specialistica ambulatoriale, n. 13 apparecchiature RMN grandi macchine, di cui n. 02 presso strutture pubbliche (esclude quelle delle A.O., degli I.R.C.S.S., e dei P.T.A. nella misura di 1 RMN per ciascuna ASL):
- n. 1 presso il Presidio Ospedaliero di Casarano (DSS CASARANO);
- n. 1 presso il POLIAMBULATORIO “CITTADELLA DELLA SALUTE” di Lecce (DSS LECCE);

e n. 11 presso strutture private:

- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “STUDIO ORTO KINESIS SRL” con sede operativa in Carmiano (DSS CAMPI SALENTINA);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “CENTRO DIAGNOSTICO CITTÀ DI CASARANO SRL” con sede operativa in Casarano (DSS CASARANO);

- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “ARS RADIOLOGICA SRL” con sede operativa in Ruffano (DSS CASARANO);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DE MARCO SRL” con sede operativa in Racale (DSS GALLIPOLI);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “DIAGNOSTICA QUARTA COLOSSO SRL” con sede operativa in Lecce (DSS LECCE);
- n. 2 presso la struttura di cui è proprietaria la società “STUDIO RX ASS. CALABRESE” con sede operativa in Cavallino (DSS LECCE);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “ISTITUTO SANTA CHIARA SRL” con sede operativa in Castrignano dei Greci (DSS MAGLIE);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “STUDIO RADIOLOGICO DI VERDERAMO & C. SAS” con sede operativa in Calimera (DSS MARTANO);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “SANTA LUCIA SRL” con sede operativa in Galatone (DSS NARDO’);
- n. 1 presso la struttura di cui è proprietaria la società “CENTRO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI SRL” con sede operativa in Nardò (DSS NARDO’);
- pertanto, pur se il fabbisogno numerico di RMN grandi macchine ai sensi del R.R. n. 3/2006 (1 RMN per ogni 120 mila abitanti) è soddisfatto, il Distretto Sociosanitario LE 55 – Galatina risulta carente di apparecchiature RMN grandi macchine;
- nell’arco temporale del bimestre di riferimento (08/07/2021 – 07/09/2021) in applicazione della D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell’ambito del DSS LE 55 – Galatina (costituito dai Comuni Aradeo, Cutrofiano, Galatina, Neviano, Sogliano Cavour, Soleto) sono pervenute due richieste comunali di verifica di compatibilità, da parte dei Comuni di Galatina e di Cutrofiano su istanze presentate rispettivamente dalle società “Casa di Cura – Clinica san Francesco S.r.l.” e “Centro Biolab Service S.r.l.”;
- considerato il parere del Direttore Generale della ASL di Lecce il quale con il quale si rappresenta che *“Considerando che i due comuni, risultano essere posti a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in posizione centrale all’interno del territorio di competenza del Distretto Socio Sanitario di Galatina, la scelta può ricadere, indifferentemente, su uno dei due comuni richiedenti.”*

si propone di rilasciare, ai sensi dell’art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell’ambito territoriale del **DSS LE 55 - GALATINA** dell’ASL Lecce per l’attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, **parere di compatibilità favorevole** alla richiesta trasmessa dal Comune di Cutrofiano a seguito dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione della società “**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**”, con sede operativa ubicata in **Cutrofiano via Maglie 6**, per l’installazione di n. **1 RMN** grande macchina con le seguenti precisazioni:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la società “Centro Biolab Service S.r.l.” non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la società “Centro Biolab Service S.r.l.” di Cutrofiano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all’istanza di autorizzazione, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL LE;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cutrofiano, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla società “Centro Biolab Service S.r.l.” alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla

realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;

- il legale rappresentante delle società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**" dovrà trasmettere, ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione all'ASL LE ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura, data presunta di inizio attività della stessa;

di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., **parere negativo** in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO\_183/10343 del 09/09/2021, trasmessa dal Comune di Galatina per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presentata dalla società "**Casa di Cura – Clinica san Francesco S.r.l.**" ubicato in **Galatina (LE), Piazza F. Cesari 4.**

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., nell'ambito territoriale del **DSS LE 55 - GALATINA** dell'ASL Lecce per l'attività di specialistica ambulatoriale per la diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, **parere di compatibilità favorevole** alla richiesta trasmessa dal Comune di Cutrofiano a

seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione della società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**", con sede operativa ubicata in **Cutrofiano via Maglie 6**, per l'installazione di n. **1 RMN** grande macchina con le seguenti precisazioni:

- essendo stata riconosciuta la compatibilità del progetto al fabbisogno regionale sulla base dei parametri strutturali della sede individuata, al termine di una valutazione comparativa con il progetto presentato da altro soggetto, la società "Centro Biolab Service S.r.l." non potrà chiedere di trasferire/confermare il parere di compatibilità/autorizzazione alla realizzazione per altra sede;
- ai sensi del punto 8), lettera b) della D.G.R. n. 2037/2013, la società "Centro Biolab Service S.r.l." di Cutrofiano (LE) è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnica, nella relazione ai sensi della D.G.R. n. 2037/2013 e negli elaborati grafici allegati all'istanza di autorizzazione, nonché nella documentazione trasmessa al Dipartimento di prevenzione ASL LE;
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cutrofiano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dalla società "Centro Biolab Service S.r.l." alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO);
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria;
- il legale rappresentante delle società "**CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.**" dovrà trasmettere, ai sensi del D.M. 14/01/2021 la comunicazione (comprensiva di tutta la documentazione prevista) di avvenuta installazione all'ASL LE ed al Dipartimento di Prevenzione, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità ed all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con la specificazione, tra l'altro, di: marca, modello, numero di serie, tipo di magnete, intensità di campo magnetico statico, descrizione tecnica dettagliata dell'apparecchiatura e delle sue componenti, con indicazione delle principali specifiche dichiarate per le principali prestazioni dell'apparecchiatura, data di installazione dell'apparecchiatura, data presunta di inizio attività della stessa;

di conseguenza, di esprimere, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., **parere negativo** in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. AOO\_183/10343 del 09/09/2021, trasmessa dal Comune di Galatina per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3 a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione/installazione di n. 1 RMN grande macchina presentata dalla società "**Casa di Cura – Clinica san Francesco S.r.l.**" ubicato in **Galatina (LE), Piazza F. Cesari 4**.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della società "CENTRO BIOLAB SERVICE S.R.L.";
- al legale rappresentante della società "CASA DI CURA – CLINICA SAN FRANCESCO S.R.L.";
- al Direttore Generale dell'ASL Lecce;
- al Sindaco del Comune di Cutrofiano;
- al Sindaco del Comune di Galatina.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 21 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Ad Interim Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica  
Ambulatoriale - Hospice  
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro